



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
S. PROMOZIONE SALUTE, PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI SUSSIDIARIETA'**

PROPOSTA N. 8772

Torino, 24/03/2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Michela FAVARO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Paolo CHIAVARINO	Carlotta SALERNO
Chiara FOGLIETTA	Jacopo ROSATELLI
Paolo MAZZOLENI	Marco PORCEDDA
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Stefano LO RUSSO, gli Assessori:
Rosanna PURCHIA

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

**OGGETTO: FONDAZIONE D.O.T. DONAZIONE ORGANI E TRAPIANTI -
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE.
APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE**

Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2016 (mecc. 2016 00993/001) l'Amministrazione Comunale approvava l'adesione della Città alla costituenda Fondazione "FONDAZIONE D.O.T. ONLUS", fondata su iniziativa congiunta dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, della Regione Piemonte, del Comune di Torino, del Politecnico di Torino e dell'Università di Torino con atto a rogito Notaio dott.ssa Emanuela LAZZERINI del 18 luglio 2017 (registrato in data 24 luglio 2017 n. 8970).

La Fondazione, che opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte e ha sede legale a Torino, non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apolitica ed è rivolta allo svolgimento di attività nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Nello

specifico, scopo della Fondazione è l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale quali lo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito della medicina dei trapianti, la promozione e lo sviluppo di pratiche terapeutiche legate al trapianto, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, l'informazione dei cittadini ed il sostegno della rete di donazione e di trapianto di organi, tessuti e cellule e dei soggetti interessati dall'attività di donazione e di trapianto.

In quest'ottica, promuove e sviluppa, anche attraverso la collaborazione con università, organismi, enti di ricerca od altri enti, tutte le attività che favoriscano il raggiungimento di questo scopo assumendo le necessarie iniziative e curandone la realizzazione.

L'interesse della Città all'adesione alla Fondazione permane ancora oggi tenuto conto, tra le altre cose, che gli scopi perseguiti sono in linea con le finalità istituzionali dell'ente nei servizi alla persona e coerenti con i valori di solidarietà sociale e di sostegno della ricerca scientifica e medica promossi dall'Amministrazione.

Con comunicazione prot. 1054 del 03/03/2026, conservata agli atti dell'Ufficio, la Fondazione ha inoltrato alla Città di Torino una proposta di modifica dello statuto (allegata alla presente), approvata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 dello stesso, al fine di adeguare il testo statutario a seguito dell'abrogazione del regime di ONLUS disposta dal D. Lgs. 117/2017 del 3 luglio 2017 (c.d Codice del Terzo Settore), considerato che:

- il D.Lgs 117/2017 avente ad oggetto il Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti CTS) e in particolare l'art. 102 comma 2 abroga la disciplina delle ONLUS di cui agli artt. da 10 a 29 del D.Lgs 460/1997;
- l'art. 101 comma 2 del D. Lgs 117/2017 (CTS) stabilisce che il regime proprio delle ONLUS, incluse le fondazioni in possesso di tale qualifica, continuerà ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle disposizioni fiscali previste dal Titolo X del medesimo decreto e, pertanto, cessa con l'avvio del nuovo regime fiscale degli enti del Terzo Settore, previsto a decorrere dal periodo d'imposta 2026, come definito dall'art. 8 comma 1 lettera b) D. Lgs. 84/2025 convertito in Legge n. 108/2025;
- l'art. 4 D.Lgs. 117/2017 stabilisce che non possono qualificarsi come Enti del Terzo Settore (ETS) gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo da parte di amministrazioni pubbliche e la FONDAZIONE D.O.T. rientra tra gli enti esclusi in quanto i componenti dell'organo direttivo, il Consiglio di Amministrazione, sono nominati dai cinque soci fondatori, tutte amministrazioni pubbliche;
- ai sensi dell'art. 101 comma 8 D.Lgs 117/2017 (CTS) la perdita della qualifica di ONLUS non integra una ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 1 lett. f del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e articolo 4 comma 7 lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, a condizione che gli statuti delle ONLUS prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività.

Alla luce di quanto sopra, le modifiche proposte di cui all'Allegato 1, sono le seguenti:

- All'art. 1 (Costituzione) vengono eliminati i riferimenti normativi alla disciplina delle ONLUS e viene esplicitato che la Fondazione viene costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile;
- All'art. 3 (Scopi) viene specificato l'esercizio di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 117/2017 per la realizzazione degli scopi e delle finalità della Fondazione;
- All'art. 4 (Attività diverse) viene previsto che la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3 a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze;
- All'art. 5 (patrimonio indisponibile) viene specificato che il patrimonio indisponibile è costituito, tra le altre cose, dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e

che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio indisponibile con delibera del Consiglio di Amministrazione;

- All'art. 7 (esercizio finanziario) viene eliminato il riferimento alle ONLUS;
- All'art. 12 (Esclusione) viene specificato che l'esclusione di un Sostenitore o di un Onorario deve avvenire necessariamente con una delibera dell'Assemblea e che uno dei motivi dell'esclusione può essere la liquidazione giudiziale, invece del previgente fallimento;
- All'art. 13 (organi della fondazione) viene eliminato il riferimento ai componenti dell'organo di controllo ed inserito quello al Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico;
- All'art. 14 (Assemblea) viene prevista tra le competenze dell'Assemblea quella di deliberare in merito all'estinzione della Fondazione, e non più allo scioglimento. Viene, altresì, previsto che delle deliberazioni dell'Assemblea venga redatto un verbale, trascritto su apposito libro e sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario;
- All'art. 20 (Comitato Scientifico) viene specificato che il Revisore Legale dei conti o i membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica fino all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio;
- All'art. 23 (Estinzione) vengono eliminati i riferimenti normativi alla disciplina delle ONLUS dando atto che, in caso di scioglimento la Fondazione devolverà il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 148 comma 8 T.U. delle imposte sui redditi.

Le altre variazioni sono di carattere formale e non sostanziale.

Considerato che, conformemente a quanto sancito nel DUP 2026/2028, la Città di Torino ha interesse a mantenere la partecipazione nella menzionata Fondazione in quanto gli scopi che la Fondazione si prefigge rispondono tuttora ad esigenze di interesse pubblico e che le modifiche proposte non incidono sull'entità o sulle condizioni della partecipazione della Città, che rimane invariata e sono conformi alla normativa vigente.

Considerato, altresì, che la perdita della qualifica di ONLUS non comporta variazioni della forma giuridica di "Fondazione".

Si rende necessario approvare lo schema di statuto secondo il testo a doppia colonna che si allega (All. 1) al fine di adeguarlo al nuovo quadro di riferimento normativo.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare le modifiche allo Statuto proposte dalla FONDAZIONE D.O.T. ONLUS, con sede in Torino, Via Santena 19, riportate nello schema di Statuto (allegato 1);

2. di autorizzare il Sindaco, o un/una suo/a delegato/a, a partecipare all'Assemblea dei Soci Fondatori D.O.T. ONLUS che sarà convocata per approvare le modifiche di cui al punto precedente, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito della Città
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali al fine di rispettare i termini normativi.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Jacopo Rosatelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Federica Giuliani

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-8772-2026-All_1-PROP_8772-2026_Allegato_1_Bozza_Statuto.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento